

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

<i>Categoria</i>		
<i>Stato</i>	Bozza	Finale X
<i>Preparato</i>	Dr.Rachele Grosso Ciponte	Data: 29.03.2023
<i>Verificato</i>	Avv. Stefania Polimeni	Data: 29.03.2023
<i>Approvato da</i>	Commissario Straordinario Ing. Salvatore Siviglia	Data: 29.03.2023
<i>Revisione</i>	01	
<i>Data Emissione</i>		
<i>Decreto</i>	N. 79 del 29/03/2023	

1.INTRODUZIONE

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea riveste notevole importanza nel rapporto intercorrente tra le istituzioni europee e i singoli stati membri, con particolare riguardo alla disciplina dei fondi europei. L'atto che ha dato impulso ai processi legislativi, giudiziari ed amministrativi, finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione è rappresentato dalla Convenzione del 26 luglio 1995, ratificata dall'Italia con la L. n° 300/2000 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002. Nell'ambito del settore della politica agricola comune, la tutela degli interessi finanziari viene esercitata in più direzioni ed attraverso la cooperazione di vari soggetti istituzionali, tra i quali proprio gli Organismi pagatori.

All'ARCEA, quale Organismo pagatore riconosciuto con D.M. MIPAAF del 15 ottobre 2009, è demandata la cura di tutte le procedure finalizzate al recupero degli importi indebitamente percepiti.

2.LE PROCEDURE DI RECUPERO

In ordine ai debiti l'O.P. ha, dunque, l'obbligo di:

- procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 dell'art. 54 Reg. (UE) n° 1306/2013 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato);
- annotare in un Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I lettera E del Reg. UE n. 907/2014) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso;
- comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 29 lett. f) e g) del Reg. UE n. 908/2014).

Il recupero delle somme può avvenire secondo le seguenti modalità:

- ove sia previsto, come per esempio nell'ipotesi di revoca di finanziamenti per i quali sia possibile richiedere l'erogazione di una anticipazione sul contributo, mediante escussione delle garanzie prestate, previa richiesta dei dati relativi alle polizze assicurative alla Funzione Esecuzione che riferisce prontamente;
- trascorsi 30 giorni dall'escussione della polizza o immediatamente, in assenza di garanzia, mediante richiesta al beneficiario di restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento su apposito conto corrente;

Nel caso in cui non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:

- mediante procedura di recupero in via amministrativa o giudiziaria ovvero mediante riscossione coattiva con iscrizione a ruolo e affidamento della relativa procedura ad Agenzia delle Entrate – Riscossione - con cui l'ARCEA ha stipulato apposita convenzione;
- mediante compensazione effettuata da ARCEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore. La previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014;
- mediante procedura di rateizzazione del debito attraverso procedura approvata da Arcea con Decreto n.45 del 04.03.2022.

La conclusione della fase di recupero coincide quindi con il recupero coattivo o con lo spontaneo versamento da parte del debitore di quanto integralmente richiesto.

3.RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La cartella di pagamento è l'atto con il quale Agenzia delle Entrate - Riscossione - richiede al contribuente il pagamento di un debito che ha nei confronti di un ente impositore, nella specie Arcea.

Arcea, in relazione al proprio piano di recupero, iscrive a ruolo la somma dovuta dal debitore secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta con Agenzia Entrate - Riscossione -.

Nello specifico il ruolo è l'elenco che Arcea fa dei propri debitori, delle somme dovute e della tipologia di credito che vanta nei confronti di ciascuno di essi.

Il ruolo viene trasmesso ad Agenzia delle Entrate - Riscossione - attraverso piattaforma informatica che si occupa di predisporre le fasi di emissione e notifica delle cartelle esattoriali, di inviarle ai debitori e di riscuotere il dovuto. Una volta che il debito è stato pagato, Agenzia delle Entrate - Riscossione - rimette il riscosso all'ente creditore. Se invece il debito non viene saldato si avviano le procedure esecutive per il recupero della somma in danno del debitore.

La cartella contiene la descrizione delle somme dovute dal debitore, i termini entro cui deve pagare, le modalità di pagamento del debito, le informazioni su come richiedere la sospensione o l'annullamento della cartella e la sua rateizzazione.

La procedura di rateizzazione delle cartelle esattoriali verrà eseguita in house direttamente da Arcea attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di ADER.

3.1 PROCEDURA

La presente procedura consente ad Arcea di rateizzare la cartella esattoriale notificata da ADER al debitore con una tempistica compatibile con le normative comunitarie di recupero.

L'istanza di rateizzazione, redatta secondo un modello predisposto da Arcea (Allegato 1), sarà compilata e presentata dall'interessato all'Ufficio Arcea competente, a mezzo pec o tramite consegna all'Ufficio protocollo.

In essa saranno riportati:

- i dati personali del beneficiario o del rappresentante legale della società nonché quelli della società stessa;
- i motivi di obiettiva difficoltà per cui non si può procedere al pagamento in unica soluzione, dichiarando la precaria situazione reddituale e/o di temporanea carenza di liquidità;
- copia del documento d'identità in corso di validità firmata dal beneficiario;
- copia della cartella esattoriale da rateizzare;

Una volta presentata l'istanza, ARCEA curerà la sua istruttoria effettuando:

- la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'accettazione della richiesta e circa l'ammontare del debito;
- la predisposizione del piano di rateizzazione attraverso piattaforma ADER e secondo la procedura prevista dal MANUALE ON LINE di ADER;
- la predisposizione del relativo atto amministrativo;
- la consegna o l'inoltro a mezzo pec del piano di rateizzazione al beneficiario.

Gli atti della procedura saranno approvati dal dirigente dell'UCC con apposita determina.

Una volta ricevuto il Piano il beneficiario, entro la data di scadenza della prima rata, dovrà recarsi presso lo sportello di Agenzia delle Entrate - Riscossione - territorialmente competente, per il pagamento della stessa e per gli adempimenti conseguenziali (ritiro dei bollettini delle rate successive).

Con il pagamento dell'ultima rata la posizione debitoria verrà azzerata e il debito potrà considerarsi estinto.

In caso di richiesta da parte del beneficiario verrà rilasciata da ARCEA una attestazione di avvenuto recupero del debito.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

A seguito della decadenza:

a) l'importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione fermo restando che lo stesso potrà nuovamente essere rateizzato secondo le procedure di Ader

Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di

assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

4. DURATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Il piano di ammortamento viene predisposto mediante il metodo c.d. francese, ovvero con rate di importo fisso con una quota decrescente di interessi e crescente di capitale e l'importo della singola rata deve essere arrotondato all'euro. Le rate possono essere al massimo 48 (quarantotto), di importo non inferiore a 50 euro, salvo indigenza.

Il tasso di interesse applicato è il tasso legale vigente al momento di consegna del piano di ammortamento. L'ultima rata sarà a conguaglio dell'estinzione del debito tenendo conto anche dell'indicizzazione del tasso di interesse rispetto l'arco temporale del piano di ammortamento.

Le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

5. COMPENSAZIONE

Durante il periodo di vigenza della rateizzazione, qualora intervengano pagamenti da parte di ARCEA nei confronti dei medesimi beneficiari, l'Agenzia procederà al recupero delle somme oggetto di pagamento mediante la compensazione automatica a detrazione dal debito complessivo. L'Agenzia provvederà a scaricare l'importo recuperato attraverso procedura prevista da ADER.

ALLEGATO 1

Spett.le Arcea
Ufficio Contenzioso Comunitario
SEDE

PEC: protocollo@pec.arcea.it

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione cartella esattoriale.

Il/La sottoscritto/a nato/a il
..... a (Prov.....)
codice fiscale

- in proprio (persone fisiche)
- in qualità di del/della..... codice
fiscale.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo:
Comune(Prov.....)
Indirizzo..... CAP.....
presso (indicare eventuale domiciliatario)
tel
e- mail
PEC
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio

CHIEDE

la dilazione delle somme indicate nelle seguenti cartelle:
n.....
n.....
n..... per un
importo complessivo di
euro..... secondo un
piano di rateizzazione ordinario in rate

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- che lo/la stesso/a si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012):
 - di essere della ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a;
 - che la ditta individuale/società non si trova in stato di liquidazione.

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data.....

Firma

Allegati:

copia del documento di identità.

copia cartella esattoriale